

Legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1
"Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol"

Relazione finanziaria

1. In generale

- Il disegno di legge n. 104/2015 ha l'obiettivo (art. 1) di attivare un processo partecipativo in provincia di Trento per l'elaborazione di una proposta di riforma dello statuto speciale, da condividere poi con il Consiglio provinciale di Bolzano (dove si sta operando in modo analogo) e da sottoporre quindi al Consiglio regionale, in applicazione della procedura stabilita dall'art. 103 dello statuto speciale di autonomia.
- A tal fine si costituisce (art. 2) un organismo specifico chiamato "Consulta", col compito di elaborare un documento preliminare su cui attivare un articolato processo partecipativo (artt. 3 - 4 - 5). Alla conclusione di tale processo la Consulta procederà all'elaborazione di una proposta definitiva di riforma statutaria.
- Il procedimento che dovrà condurre all'approvazione della proposta di riforma statutaria si articola in alcune fasi, la cui tempistica è precisata nel disegno di legge. È prevedibile che tale attività si svolgerà in un periodo pluriennale che, tenuto conto della regola sulla durata massima dell'organismo (art. 2, comma 2), nonché delle scadenze e dei termini indicati in norma (art. 4 e art. 5, comma 4), dovrà concludersi entro il 2018.
- La regia della nomina e del lavoro della Consulta è affidata al Consiglio provinciale (art. 2, in più punti).

2. Oneri finanziari - Elementi per la stima di spesa

- Il disegno di legge n. 104 non comporta oneri finanziari diretti, salvo quelli relativi al rimborso delle eventuali spese sostenute dai componenti della Consulta per partecipare alle sedute e agli incontri di tale organismo (art. 2, comma 8). Infatti il disegno di legge prevede espressamente (sempre all'art. 2, comma 8) che la partecipazione alla Consulta sia gratuita: quindi non sono previsti compensi specifici per i suoi componenti, salvo gli eventuali rimborsi spese anzidetti.
- Quanto a tali rimborsi, è stabilito che la relativa disciplina sia definita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale: una deliberazione di questo organo ne definirà quindi le modalità e i limiti di corresponsione.
- Se il disegno di legge verrà approvato dal Consiglio provinciale (è all'ordine del giorno della sessione consiliare di gennaio 2016) la sua entrata in vigore è prevedibile entro la prima metà di febbraio 2016. Seguirà quindi la costituzione della Consulta e la sua concreta attivazione.
- La quantificazione dei relativi oneri relativi ai rimborsi spese può essere solo presuntiva, posto che non è dato conoscere in via preventiva e in modo certo né la disciplina sulle modalità e sui limiti del rimborso (che l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dovrà adottare in tempo utile per garantire la funzionalità della Consulta), né la ricorrenza delle sedute e degli incontri della Consulta (che dipende dall'articolazione dei lavori che la stessa è chiamata a darsi: art. 2, comma 4), né l'ambito dei componenti che potrebbero avere titolo al rimborso delle spese, posto che quest'ultimo deriva dalla composizione della Consulta, così come si verrà a definire a seguito delle designazioni e della successiva nomina, secondo quanto dettato dall'articolo 2, comma 2.
- In via presuntiva, tenendo conto dei tempi per la concreta attivazione dell'organismo, considerato che la componente titolata al rimborso non dovrebbe superare la metà del plenum della Consulta (circa 12 membri), che le modalità e i limiti di erogazione dovrebbero riprendere (e non superare quantitativamente) la disciplina attualmente applicata per i rimborsi spese riconosciuti ai consiglieri provinciali in base al regolamento sul trattamento economico dei

consiglieri contenuto nella deliberazione del Consiglio provinciale 11 aprile 2013, n. 6 e relativi provvedimenti attuativi, si ipotizza una spesa annuale massima di 10.000 euro, a datare dal 2016 e fino al 2018.

- Tale cifra è conforme a quanto indicato nella relazione illustrativa (nota Presidente del Consiglio provinciale del 23 novembre 2015, a pag. 8) al bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2016-2018 del Consiglio provinciale di Trento, dove - alla missione 01/programma 11 - si prevede espressamente che: *«L'unica variazione finanziaria riferita a questo programma riguarda un incremento di euro 10.000 riservato ai rimborsi da liquidare ai componenti della Consulta per lo Statuto speciale di autonomia, posto che nel disegno di legge n. 104, che ne prevede la costituzione, non vengono contemplati corrispettivi o indennità ma unicamente rimborsi per le spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai lavori della Consulta stessa».*

3. Copertura in bilancio

- Gli oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge, nei limiti sopra indicati, sono posti a carico del bilancio del Consiglio provinciale, nel quadro delle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale di contabilità (l.p. 14 settembre 1979, n. 7).
- Il bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2016-2018 del Consiglio provinciale di Trento, è stato approvato con deliberazione del Consiglio 2 dicembre 2015, n. 15.
- Alla copertura degli oneri indicati - previsti nell'importo di 10.000 euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 - si provvede con le somme già iscritte nel bilancio del Consiglio, alla missione 01 (servizi istituzionali e generali, di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), la cui disponibilità è stata a tal fine appositamente incrementata.

25.01.2016